

11

VERIFICA DEI SERVIZI DI SEGRETERIA

VISITE ISPETTIVE

Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2017

INDICE

Normativa

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 13

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (*Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006*)
art. 36

Criteri

Criteri di massima relativi alle ispezioni disposte dal Consiglio di Presidenza
Delibere del 25 novembre 1999 e del 20 giugno 2002

Esame delle relazioni sulle visite ispettive

Delibera del 27 febbraio 2009

Razionalizzazione dell'attività ispettiva e degli adempimenti dell'ufficio
verifiche e contenzioso del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa

Delibera del 30 settembre 2011

NORMATIVA

L. 27-4-1982 n. 186.

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.)

Art. 13. Attribuzioni del consiglio di presidenza.

Il consiglio di presidenza:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;

3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;

4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 31;

5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;

6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni;

6-bis) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati ⁽¹⁰⁾.

Esso inoltre delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;

7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;

8) sul collocamento fuori ruolo;

9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; quelli di cui al n. 4), nonché quelli di cui all'articolo 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 . Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.

Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

(10) Numero aggiunto dall'art. 19, L. 21 luglio 2000, n. 205.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza

(Decreto del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006)

Art. 36

Ispezioni

1. Il Consiglio di Presidenza determina annualmente il calendario delle ispezioni e verifiche che saranno effettuate dai membri del Consiglio coadiuvati dal personale amministrativo. Delle visite ispettive effettuate viene data relazione scritta.

2. Le verifiche hanno per oggetto l'osservanza delle direttive emanate dal Consiglio in materia di organizzazione degli uffici giurisdizionali e il funzionamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

3. Alla stregua dei risultati dell'ispezione, il Consiglio assume, ove necessario, gli opportuni provvedimenti.

CRITERI

Criteria di massima relativi alle ispezioni disposte dal Consiglio di Presidenza

Delibere del 25 novembre 1999 e del 20 giugno 2002

A) Caratteristiche della sede del T.A.R. (o Sezione staccata)

- **Ubicazione** (centrale, decentrata, periferica, raggiungibilità ecc.)
- **Decoro** (stato di conservazione esterno ed interno, pulizia dei locali, eventuali lavori in corso ecc.)
- **Funzionalità** (locali per il personale amministrativo e di magistratura, sala avvocati, sala ricevimento ricorsi, presenza o meno di aria condizionata, garage o posti macchina, servizio custodia o portineria, eventuale "foresteria", orari apertura al pubblico, biblioteca, camera di consiglio, sale di udienza ecc.)
- **Dotazione organica** (personale di magistratura e di segreteria, personale effettivamente in servizio, carenze organiche o necessità contingenti ecc.)
- **Dotazione mezzi e servizi** (centrale telefonica, computers, fotocopiatrici, autovetture o motoveicoli di servizio ecc.)

B) Uffici di Segreteria

FASE	ADEMPIMENTI	OSSERVAZIONI
1. deposito del ricorso	<ul style="list-style-type: none">- registro di ricevimento ricorsi- registro generale ricorsi- composizione del fascicolo	
2. assegnazione alla sezione	<ul style="list-style-type: none">- registro alla sezione- registro delle istanze di discussione- rubrica dei ricorsi	
3. archiviazione	<ul style="list-style-type: none">- archivio con istanza di discussione- archivio senza istanza di discussione- registro e documenti di parte- aggiornamento fascicolo	
4. giudizio cautelare	<ul style="list-style-type: none">- tabella di udienza- registro ordinanze di sospensione	
5. istruttoria	<ul style="list-style-type: none">- registro ordinanze istruttorie e decreti	
6. discussione nel merito	<ul style="list-style-type: none">- tabella di udienza- verbale di udienza- numerazione e registrazione sentenze- archivio sentenze- perenzioni	
7. D.P.C.M. 8.1.1999 n. 52	<ul style="list-style-type: none">- tenuta in forma automatizzata registri cartacei	

c) Applicazione criteri e direttive del Consiglio di Presidenza (cfr. *raccolta delle direttive in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici giurisdizionali*):

- Assegnazione fascicoli di causa ai magistrati
- Carico di lavoro magistrati
- Rotazione magistrati nell'ambito degli uffici giudiziari di appartenenza
- Composizione dei collegi giudicanti
- Calendario delle udienze e nomina dei relatori
- Formazione fascicoli di causa e disponibilità dei documenti

d) Osservazioni e proposte da parte di:

- Presidente
- Magistrati
- Segretario generale
- Personale di Segreteria

e) Conclusioni

Esame delle relazioni sulle visite ispettive

Delibera del 27 febbraio 2009

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato di attenersi al dettato dell'art. 17, lett. F) del Regolamento interno del Consiglio di Presidenza, che prevede la non pubblicità delle relazioni rese sulle visite ispettive di cui all'oggetto e, quindi il rinvio alla seduta non pubblica dell'esame di tali relazioni.

Nota: l'art. 17 del regolamento interno è stato sostituito con delibera del 12 aprile 2017. L'art. 17 comma 1, testo vigente, così dispone: *“Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la deliberazione degli affari indicati dall'art. 16, comma 4, lett. a), b) e c).”*

Razionalizzazione dell'attività ispettiva e degli adempimenti dell'ufficio verifiche e contenzioso del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

Delibera del 30 settembre 2011

Allo scopo di semplificare e rendere più efficiente sia l'attività ispettiva che gli adempimenti a cura dell'ufficio verifiche e contenzioso, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha stabilito che:

- a) rimane fermo l'obbligo delle sedi giudiziarie di trasmettere all'ufficio contenzioso e verifiche del Consiglio di Presidenza i dati richiesti dalla normativa vigente;
- b) gli adempimenti affidati all'ufficio contenzioso e verifiche si concentrano esclusivamente sugli uffici giudiziari che nel corso dell'anno non siano stati sorteggiati ai fini delle visite ispettive;
- c) l'attività ispettiva direttamente svolta dal Consiglio di Presidenza presso le singole sedi giudiziarie sorteggiate deve prendere le mosse e tenere conto della documentazione inviata dalle predette sedi all'ufficio verifiche e contenzioso.